

Alla

Comune di Capo di Ponte
Via Stazione, 15
25044 CAPO DI PONTE (BS)
Email: protocollo@pec.comune.capo-di-ponte.bs.it

Oggetto : Risposta parere agricolo per variante n. 1 al PGT

A seguito di vostra richiesta prot. AE03.2018.0024116 del 26/9/2018 di parere in merito alla proposta di variante n. 1 al PGT per la realizzazione di Bungalow per agriturismo, si esprime quanto segue:

La Legge Regionale 12/2005 all'art. 59 definisce gli interventi ammissibili nelle aree destinate all'agricoltura nei P.G.T. indicando esclusivamente l'ammissibilità per tutte quelle opere necessarie allo conduzione del fondo o all'allevamento del bestiame e per lo svolgimento delle attività ai sensi del art. 2135 del Codice Civile, nonché alla residenza dell'imprenditore agricolo secondo le modalità dell'art. 60 della stessa L.r. 12/2005;

La normativa di settore agrituristico L.r. 31/2008 definisce all'art. 155 quali siano gli edifici riconoscibili a fini agrituristici, identificandoli in tutti gli edifici rurali esistenti, purché non compromettano l'attività agricola, come meglio specificato nel regolamento di attuazione della Legge, Regolamento Regionale 4/2008 art. 15;

In particolare la norma agrituristica permette il recupero di strutture agricole rurali esistenti e non più necessarie allo svolgimento dell'attività agricola previa ristrutturazione delle stesse. Inoltre la norma vieta la realizzazione di nuove strutture agrituristiche se non derivanti da ristrutturazione di fabbricati rurali agricoli, nonché la realizzazione di ampliamenti dell'esistente differenti da locali tecnici e ad adeguamenti igienico sanitari;

Nel caso specifico dell'agriturismo l'art. 155 comma 4 ammette la realizzazione degli spazi per la sosta dei mezzi da campeggio (piazze agrituristiche) e l'eventuale realizzazione degli impianti tecnologici necessari nonché dei servizi igienici, il tutto in rapporto di connessione riconosciuto nel certificato di connessione all'art. 152 della L.r. 31/2008;

Visto quanto sopra si evidenzia quindi che la realizzazione di "Bungalow" trattandosi di nuove opere non agricole per definizione e utilizzo, la loro realizzazione siano incompatibili nelle aree

destinate all'agricoltura (L.r. 12/2005 art. 59) inoltre non contemplate quali opere realizzabili per l'attività agrituristica di agricampeggio così come definite all'art. 155 comma 4.

Si evidenzia inoltre che trattandosi di nuove strutture a scopo agrituristico, siano in contrasto con la norma agrituristica nel caso di nuove realizzazioni o ampliamenti.

Visto quanto sopra si rileva la non compatibilità operativa della variazione introdotta.

A disposizione per ogni chiarimento, l'occasione è gradita per porgere,

Distinti saluti

IL DIRIGENTE

ENRICA GENNARI

